

CONTENZIOSO

La validità della notifica per irreperibilità relativa

di Luigi Ferrajoli

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere **notificati al contribuente** è eseguita secondo le norme stabilite dagli [articoli 137 e ss. c.p.c.](#)

Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario della notifica, si possono verificare due situazioni:

1. il soggetto è **momentaneamente assente ma non trasferito in altro luogo, ed allora verrà applicata la normativa prevista dall'[articolo 140 c.p.c.](#) (c.d. irreperibilità relativa);**
2. il soggetto risulta trasferito in un luogo sconosciuto, oppure non si rinvie una abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica (**c.d. irreperibilità assoluta**).

La notifica effettuata ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#) è **valida se l'ufficiale ha rispettato determinate formalità**:

1. il deposito dell'atto presso la casa comunale;
2. l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario;
3. l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento (cosiddetta **raccomandata informativa**).

Ciò posto, esclusivamente nel caso in cui vengano espletate tutte le formalità previste dalla normativa, compresa quella dell'invio della raccomandata informativa, **la notifica presso la residenza del contribuente, in caso di temporanea assenza di quest'ultimo, è da ritenersi valida**. Ciò è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 1699 del 22.01.2019](#).

Nel caso di specie, **il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale a mezzo estratto di ruolo**, che veniva **rigettato dalla CTP competente**, provvedimento che veniva confermato anche dalla Commissione Tributaria Regionale Lazio.

In particolare, la CTR aveva ritenuto valida la notifica della cartella seguita a **mezzo del servizio postale**, essendo state rispettate tutte le formalità previste dall'[articolo 140 c.p.c.](#)

Avverso la decisione del giudice di secondo grado il contribuente proponeva **ricorso avanti alla Suprema Corte** eccependo, tra i vari motivi di diritto, la violazione del D.P.R. 602/1973, dell'[articolo 26 D.P.R. 600/1973](#), dell'[articolo 140 c.p.c.](#) e dell'[articolo 2700 cod. civ.](#).

Infatti, secondo il contribuente la CTR aveva errato nel ritenere **accertato l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento**, non potendo nel caso di specie considerare tale attestazione “*coperta da fede privilegiata*”, in quanto l’adempimento era stato compiuto non dal messo ma da un **Ufficiale postale**.

Il giudice di legittimità, ritenendo fondato il primo motivo e assorbiti gli altri motivi di impugnazione, ha **accolto il ricorso riformando la sentenza impugnata**.

Ciò posto, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “*il compimento delle formalità previste dall’articolo 140 c.p.c. deve risultare dalla relazione di notificazione*”, la quale “**fa fede sino a querela di falso**”.

Tuttavia, la Corte ha proseguito affermando che: “*tale principio va completato dall'affermazione che l'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza o da lui compiuti*”.

Nella fattispecie in oggetto, dovendosi il messo notificatore avvalere del servizio postale per la trasmissione della comunicazione informativa prevista dall’[articolo 140 c.p.c.](#), nella relata di notifica, l’**ufficiale giudiziario**, previa indicazione di aver adempiuto a tutte le formalità previste dalla citata norma, **potrà indicare esclusivamente di aver consegnato all’ufficio postale l'avviso informativo**, comprensivo delle indicazioni previste dall’[articolo 48 disp. att. c.p.c.](#), **da spedire con raccomandata a.r., ma sicuramente non potrà attestare l’effettivo inoltro dell'avviso da parte dell’ufficio postale**.

Ne consegue che la relata di notifica non avrà **il carattere fidefaciente in relazione alla spedizione della raccomandata**, atteso che tale ultima operazione non è stata eseguita alla presenza dell’Ufficiale giudiziario; e, pertanto, **la prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario** senza la necessità di impugnare la relata mediante querela di falso.

In altre parole, dovendo la missiva informativa prevista dall’[articolo 140 c.p.c.](#) **essere spedita dall’Ufficio postale, in difetto di valida documentazione che accerti tale circostanza, la notifica dovrà ritenersi nulla**.

Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha ritenuto nel caso di specie la fondatezza della censura proposta dal ricorrente, non essendo **stata rispettata la formalità rappresentata dall’invio della raccomandata dall’attestazione effettuata dal messo notificatore**.

La Corte, pertanto, **ha accolto il ricorso**, cassato la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Lazio, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)